



Sentenza n. 21/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13760 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la Regione Umbria

nei confronti di:

[OMISSIS] *[Omissis]*, nato il *[omissis]/[omissis]/[omissis]* (C.F.: **[OMISSIS]**) a

[Omissis] (**[OMISSIS]**) residente a *[Omissis]* (**[OMISSIS]**), in Frazione *[Omissis]* *[Omissis]* *[omissis]*

[Omissis], Via *[omissis]* *[Omissis]*, n. *[omissis]*, rappresentato e difeso dagli

Avvocati Maria Mezzasoma (C.F.: MZZMRA57A48G478P) e Francesca

Canalicchi (C.F.: CNLFNC54M64G478K), con domicilio eletto agli

indirizzi pec *maria.mezzasoma@avvocatiperugiapec.it* e

francesca.canalicchi@avvocatiperugiapec.it;

- **[OMISSIS]** *[Omissis]* *[Omissis]*, nato il *[omissis]/[omissis]/[omissis]* (C.F.: **[OMISSIS]**) a *[Omissis]* (*[Omissis]*) e residente a *[Omissis]* *[Omissis]*

(**[OMISSIS]**), in Via *[omissis]* *[Omissis]* n. *[omissis]*, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco

	Augusto De Matteis (C.F.: DMTFNC63S30A281D), con domicilio eletto	
	presso lo Studio del medesimo in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9 e recapito	
	all'indirizzo pec: <i>francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it</i> e al	
	tele-fax n. 075.5098022.	
	VISTE le istanze di rito abbreviato, presentate da tutti i convenuti.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella camera di consiglio del giorno 17/06/2026, svoltesi con	
	l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Cons.	
	Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.	
	Francesco Magno e gli Avvocati Maria Mezzasoma per il convenuto	
	[Omissis] e Sara Dozzini, su delega dell'Avvocato Augusto De Matteis,	
	per il convenuto [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in data 10/10/2025 e ritualmente	
	notificato, la Procura erariale conveniva in giudizio, con riferimento a	
	un danno erariale complessivo quantificato in euro 41.331,32, i precitati	
	dipendenti pubblici nella qualità:	
	- l'Arch. [Omissis] [Omissis], di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),	
	di un appalto di lavori pubblici, per sentirlo condannare al pagamento,	
	in favore del Comune di [Omissis], dell'importo di euro 20.665,66 (<i>pari al</i>	
	<i>50% del complessivo danno</i>);	
	- l'Arch. [Omissis] [Omissis] [Omissis] di Dirigente del Settore Gestione del	
	Territorio del Comune di [Omissis], per sentirlo condannare al pagamento,	
	in favore dell'Ente locale d'appartenenza, dell'importo di euro 20.665,66	
	2	

(*pari al 50% del complessivo danno*);

il tutto oltre a rivalutazione e interessi legali e spese di giudizio, per entrambi i convenuti a titolo di responsabilità gravemente colposa, pro-quota parziaria; ciò, in relazione ai maggiori costi sostenuti dal Comune di appartenenza in ragione dell'ingiustificato ritardo nel saldo delle competenze spettanti alla Ditta appaltatrice, curante la progettazione e l'esecuzione di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, nell'ambito del territorio comunale.

II. – I convenuti, costituiti, domandavano in via preliminare di accedere al rito abbreviato (*ex art. 130, C.G.C.*) per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento:

- il R.U.P., della somma di euro 10.332,83, pari al 50% del danno contestatogli; all'istanza veniva allegato il parere favorevole in proposito espresso dalla Procura regionale;

- il Dirigente, della somma di euro 4.133,13, pari al 20% del danno contestatogli, in ritenuta applicazione al rito alternativo del tetto di responsabilità stabilito dall'art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 20/1994, siccome introdotto, in via retroattiva, dalla legge n. 1 del 2026; all'istanza veniva allegato il parere non favorevole della Procura regionale, sostenente incongruo l'importo offerto con riferimento sia alla gravità della condotta sia all'entità del danno.

III. – Nella camera di consiglio del giorno 18/02/2026:

- quanto all'istanza del convenuto [*Omissis*]: il P.M. confermava il parere favorevole già espresso, di ammissione del predetto alla definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento della somma pari al 50%

	del danno contestato; l'Avv.to Mezzasoma, per il convenuto, pur	
	riportandosi a quanto dedotto in sede di costituzione nel giudizio,	
	rilevava che nelle more del procedimento era intervenuta la legge n. 1	
	del 2026 prevedente un potere di riduzione, del danno addebitale, la cui	
	applicazione, nella concreta fattispecie, rimetteva pertanto alla	
	valutazione del Collegio;	
	- in relazione all'istanza del convenuto [Omissis]: il P.M. ribadiva la	
	contrarietà già espressa sostenendo che la novella legislativa non aveva	
	inciso sull'istituto del rito abbreviato il quale, conseguentemente,	
	doveva ritenersi economicamente ancorato al limite del 50% del danno	
	azionato; al riguardo l'Avvocato De Matteis, rilevando che il rito	
	abbreviato doveva mantenere una funzione deflattiva, sosteneva che	
	doveva darsi all'articolo 130 del c.g.c. una lettura evolutiva, osservando	
	che nella sede ordinaria il convenuto rischiava una condanna non	
	superiore al 30% dell'azionato danno.	
	IV. – Con i decreti collegiali n. 3 (<i>posizione [Omissis]</i>) e n. 4 (<i>posizione [Omissis]</i>)	
	del 4 marzo 2026, le istanze di definizione agevolata venivano accolte,	
	per l'effetto determinandosi nella somma di euro 10.332,83 (<i>pari al 50%</i>	
	<i>del danno azionato dalla Procura regionale</i>) l'importo da versare in favore	
	del Comune di [Omissis], da parte di ciascun convenuto, entro il termine di	
	in giorni trenta (<i>decorrenti dalla data di notificazione dei provvedimenti</i>), con	
	onere del deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale,	
	della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme.	
	Il Collegio in particolare, con il decreto n. 4/2026, rilevava che:	
	- incongruo si manifestava l'abbattimento del risarcimento (l'80%)	
	4	

	rispetto al <i>quantum</i> perseguito con l'atto di citazione della Procura	
	regionale;	
	- la riduzione obbligatoria dell'addebito all'importo non superiore al	
	30% del pregiudizio accertato, avrebbe potuto trovare applicazione	
	nell'ambito del giudizio di merito e non in quello del rito alternativo;	
	- l'incongruità della mancata applicazione al rito abbreviato del tetto	
	precitato, rilevata dal difensore del convenuto [Omissis], doveva	
	ritenersi demandata - proprio perché già segnalata sullo schema della	
	proposta di legge nel parere n. 4/2025/CONS. del 09/06/2025 delle	
	Sezioni Riunite della Corte dei conti e non emendata - alla soluzione	
	del legislatore delegato (rif.: l'art. 3, comma 2, lett. n) della legge n. 1 del	
	2026);	
	- non poteva aprioristicamente ritenersi privo d'interesse, per il	
	convenuto, l'addivenire alla definizione della causa con rito abbreviato,	
	a parametri vigenti, a fronte dei vantaggi altresì connessi allo specifico	
	rito, vale a dire la possibilità di evitare, oltre a un eventuale secondo	
	grado di giudizio (rif.: l'art. 130, comma 9, c.g.c., escludente l'appello per le	
	sentenze di definizione dei giudizi con il rito alternativo): a) una pronuncia	
	di condanna personale con l'accertamento della commissione di gravi	
	mananze; b) la sospensione dal servizio, per un periodo compreso tra	
	sei mesi e tre anni, e l'immediata attivazione di un procedimento di	
	responsabilità dirigenziale (rif: l'art. 1, comma 1-novies, della legge n. 20 del	
	1994).	
	V. - In data 16/03/2026, il rappresentante legale del convenuto [Omissis]	
	depositava copia del mandato d'incasso dell'11/03/2026 del Comune	
	5	

	di [Omissis] della somma di euro 10.332,83 relativa al versamento attuato	
	dall'assistito in esecuzione del decreto collegiale n. 4 del 2026.	
	VI. - In data 30/03/2026, il rappresentante legale del convenuto [Omissis]	
	depositava copia del mandato d'incasso del 27/03/2026 del Comune di	
	[Omissis], della somma di euro 10.332,83 relativa al versamento attuato	
	dall'assistito in esecuzione del decreto collegiale n. 3 del 2026.	
	VII. - Nell'udienza in camera di consiglio del giorno 17/06/2026, i	
	difensori di entrambi i convenuti chiedevano la definizione del giudizio	
	in rito abbreviato; il rappresentante della Procura non si opponeva.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	VIII. - Tanto premesso ai capi precedenti, il Collegio constata, sulla base	
	della documentazione depositata dalle parti convenute, l'avvenuto	
	tempestivo e regolare versamento degli importi determinati nei decreti	
	n. 3 e n. 4 del 04/03/2026 e che, conseguentemente, sussistono le	
	condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.	
	IX. - Ritiene altresì il Collegio che sussista la soccombenza dei	
	convenuti, dal momento che la pretesa risarcitoria avanzata dalla	
	Procura contabile risulta sostanzialmente accolta e il risarcimento è	
	stato già effettuato, dovendo porsi il relativo onere a carico dei	
	convenuti in proporzione all'importo per cui v'è condanna.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di	
	responsabilità n. 13760.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato,	
	6	

	nella misura complessiva di € 377,18 (diconsi euro	
	trecentosettantasette/18), ponendosi il relativo onere a carico dei	
	convenuti in proporzione dell'importo per cui v'è condanna (50%	
	ognuno).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno	
	2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 23 giugno 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
		IL PRESIDENTE
		Giuseppe De Rosa
	7	

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 23 giugno 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:

omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)